

Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Come dedurre i costi degli autoveicoli utilizzati per la professione

Qual è la percentuale di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni?

L'articolo 1, comma 501, della legge di stabilità 2013, ha modificato l'articolo 164, comma 1, lettera b), del T.U.I.R., riducendo al 20%, a partire dal 2013, la percentuale di deducibilità delle spese relative agli autoveicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni. L'importo deducibile di tali spese va indicato nel rigo RE19, colonna 4, di Unico 2014.

Il costo d'acquisto fiscalmente riconosciuto è ammesso in deduzione per quote di ammortamento determinate in base ai coefficienti ministeriali del D.M. 31 dicembre 1988 ed è assunto entro il limite massimo fiscalmente riconosciuto, pari rispettivamente a: 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan; 4.131,66 euro per i motocicli; 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Nel caso di stipula di un contratto di leasing non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo che eccede i limiti indicati. In caso di locazione e di noleggio i limiti sono: di 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan, di 774,69 euro per i motocicli e di 413,17 euro per i ciclomotori.

Chi si avvale del regime dei minimi può invece continuare a dedurre il 50% dei costi. Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo il costo di acquisto e il canone di leasing o di noleggio degli autoveicoli sono parzialmente deducibili limitatamente a un veicolo per gli esercenti arti o professioni in forma individuale ovvero a un veicolo per ciascun socio o associato, in caso di esercizio dell'attività in forma associata.

I contribuenti minimi non applicano, invece, le norme del T.U.I.R. che stabiliscono limitazioni alla deducibilità dei costi ma, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 2008, le spese sostenute per i beni a deducibilità limitata, quali le auto, rilevano, in base al principio di cassa, nella misura del 50% del corrispettivo pagato.

**Presidente Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili (scrivere a r.marcello@unagraco.it)*